



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **22** del Registro deliberazioni

OGGETTO: RIMBORSO AZIONI CPT S.P.A. COMO.

L'anno **duemilaventi** il **ventotto** alle ore **11:45** del mese di **Novembre**, nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale

Risultano:

Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
ROMANO' LAURA	SINDACO	X	
PAGANI ORIANO	VICE SINDACO	X	
PERSONENI CLAUDIA	ASSESSORE	X	
Presenti-Assenti		3	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Il Sindaco ROMANO' LAURA assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: RIMBORSO AZIONI CPT S.P.A. COMO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";*

Visto il decreto del Sindaco prot.5193 del 08.10.2020 con la quale sono stati approvati i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale;

Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite Jitsi Meet Risultano presenti presso la sede comunale il Sindaco il Vicesindaco e l'Assessore, da remoto il Segretario comunale, ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

"a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del

G.C. Nr.22.2020

2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1.non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2.non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P.:

a. partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

G.C. Nr.22/2020

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 in data 04.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di procedere all'alienazione della partecipazione comunale della Società Consorzio Pubblici Trasporti Spa, alle seguenti condizioni: alienazione di n. 4.344 azioni, pari allo 0,496 del capitale sociale;

CONSIDERATO che l'alienazione delle azioni trova rispondenza nell'evoluzione della normativa in materia e segnatamente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 in data 19 agosto 2016, atteso che la società in parola non svolge più per il Comune di Valsolda attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali; inoltre la partecipazione al CPT è talmente esigua da non permettere al Comune di incidere sulle politiche industriali della società e sul suo assetto societario;

VISTO che il Comune di Valsolda, dopo avere reso noto l'avvio del procedimento agli enti soci per l'acquisto delle azioni, ha richiesto l'attivazione della procedura prevista dall'art. 24, comma 5, del D.,Lgs. 1175/2016, richiedendo alla società la liquidazione delle proprie azioni in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter c.c. e secondo il procedimento di cui all'art. 2437 - quater del c.c.;

PRESO ATTO CHE:

- con nota pervenuta in data 21.07.2020, prot.n.3465 il Consorzio CPT S.p.A., chiedeva la possibilità di dilazionare il rimborso delle azioni possedute da questo Comune;
- che con nostra nota in data 20.11.2020, il Comune proponeva il rimborso della quota spettante dilazionata in due rate: la prima entro il 2020 e la seconda entro il 2021;
- con nota pervenuta in data 25.11.2020 acclarata al prot.n.6305, il Consorzio CPT S.p.A. Come ha comunicato che il valore delle azioni possedute dal Comune di Valsolda ammonta a € 58.891,61 (n.4.344 azioni x 13,557 €);
- con la stessa nota comunicava la liquidazione della somma in due rate: la prima entro il 2020 e la seconda entro il 2021;

RITENUTO di accettare tale proposta;

ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa dal Responsabile del servizio economico - finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

G.C. Nr.22.2020

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. DI PRENDERE ATTO della nota della società CPT S.p.A. Como, con la quale ha comunicato il valore delle azioni possedute dal Comune di Valsolda, le quali ammontano a € 58.891,61 (n. 4.344 azioni x 13,557 €);

3. DI PRENDERE ATTO, e approvare, la richiesta della Società CPT S.p.A. Como di rimborsare le azioni possedute e liquidare al Comune di Valsolda la somma di € 58.891,61 in due rate: la prima entro il 2020 e la seconda entro il 2021;

4. di comunicare il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

5. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs.267/2000;

G.C. Nr 22 / 2020

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to ROMANO' LAURA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Valsolda li, 15-12-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda li, 15-12-2020

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- x è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr. 267.

Valsolda li 15-12-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari.

Valsolda li, 15-12-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **22** del Registro deliberazioni

OGGETTO: RIMBORSO AZIONI CPT S.P.A. COMO.

L'anno **duemilaventi** il **ventotto** alle ore **11:45** del mese di **Novembre**, nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale

Risultano:

Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
ROMANO' LAURA	SINDACO	X	
PAGANI ORIANO	VICE SINDACO	X	
PERSONENI CLAUDIA	ASSESSORE	X	
Presenti-Assenti		3	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Il Sindaco ROMANO' LAURA assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: RIMBORSO AZIONI CPT S.P.A. COMO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";*

Visto il decreto del Sindaco prot.5193 del 08.10.2020 con la quale sono stati approvati i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale;

Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite Jitsi Meet Risultano presenti presso la sede comunale il Sindaco il Vicesindaco e l'Assessore, da remoto il Segretario comunale, ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

"a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del

G.C. Nr.22.2020

2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1.non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2.non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P.:

a. partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

G.C. Nr.22/2020

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 in data 04.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di procedere all'alienazione della partecipazione comunale della Società Consorzio Pubblici Trasporti Spa, alle seguenti condizioni: alienazione di n. 4.344 azioni, pari allo 0,496 del capitale sociale;

CONSIDERATO che l'alienazione delle azioni trova rispondenza nell'evoluzione della normativa in materia e segnatamente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 in data 19 agosto 2016, atteso che la società in parola non svolge più per il Comune di Valsolda attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali; inoltre la partecipazione al CPT è talmente esigua da non permettere al Comune di incidere sulle politiche industriali della società e sul suo assetto societario;

VISTO che il Comune di Valsolda, dopo avere reso noto l'avvio del procedimento agli enti soci per l'acquisto delle azioni, ha richiesto l'attivazione della procedura prevista dall'art. 24, comma 5, del D.,Lgs. 1175/2016, richiedendo alla società la liquidazione delle proprie azioni in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter c.c. e secondo il procedimento di cui all'art. 2437 - quater del c.c.;

PRESO ATTO CHE:

- con nota pervenuta in data 21.07.2020, prot.n.3465 il Consorzio CPT S.p.A., chiedeva la possibilità di dilazionare il rimborso delle azioni possedute da questo Comune;
- che con nostra nota in data 20.11.2020, il Comune proponeva il rimborso della quota spettante dilazionata in due rate: la prima entro il 2020 e la seconda entro il 2021;
- con nota pervenuta in data 25.11.2020 acclarata al prot.n.6305, il Consorzio CPT S.p.A. Como ha comunicato che il valore delle azioni possedute dal Comune di Valsolda ammonta a € 58.891,61 (n.4.344 azioni x 13,557 €);
- con la stessa nota comunicava la liquidazione della somma in due rate: la prima entro il 2020 e la seconda entro il 2021;

RITENUTO di accettare tale proposta;

ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa dal Responsabile del servizio economico - finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

G.C. Nr.22.2020

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. DI PRENDERE ATTO della nota della società CPT S.p.A. Como, con la quale ha comunicato il valore delle azioni possedute dal Comune di Valsolda, le quali ammontano a € 58.891,61 (n. 4.344 azioni x 13,557 €);
3. DI PRENDERE ATTO, e approvare, la richiesta della Società CPT S.p.A. Como di rimborsare le azioni possedute e liquidare al Comune di Valsolda la somma di € 58.891,61 in due rate: la prima entro il 2020 e la seconda entro il 2021;
4. di comunicare il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
5. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs.267/2000;

G.C. Nr **22** / **2020**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
ROMANO' LAURA

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Valsolda lì, 15-12-2020

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- x è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr. 267.

Valsolda li 15-12-2020

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capogruppo consiliari.

Valsolda li, 15-12-2020

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: RIMBORSO AZIONI CPT S.P.A. COMO.

il sottoscritto, Dell'Era Antonio nominato con decreto del Sub Commissario in data 03.09.2019 prot. nr.4436, sostituto della dipendente Acquaviva Simona Responsabile dei servizi finanziari, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere favorevole, di regolarità tecnica ai sensi, dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Valsolda, 28-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DELL'ERA ANTONIO